

EMENDAMENTI 001-035

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

Maria Grapini

A9-0330/2023

Modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE

Proposta di regolamento (COM(2023)0098 – C9-0030/2023 – 2023/0049(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il modo in cui i prodotti fertilizzanti dell'UE sono etichettati conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere adeguato ai cambiamenti tecnologici e sociali nel settore della digitalizzazione.

Emendamento

(2) Il modo in cui i prodotti fertilizzanti dell'UE sono etichettati conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere adeguato ai cambiamenti tecnologici e sociali nel settore della digitalizzazione, ***senza compromettere la qualità e l'accessibilità delle informazioni al fine di migliorare la fornitura di informazioni, tenendo conto nel contempo degli impatti e dei benefici per gli operatori economici e gli utilizzatori finali.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3) Fornire le informazioni in un'etichetta in formato digitale ("etichetta digitale") presenta chiari vantaggi. L'etichettatura digitale può migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE contribuisce inoltre al processo di **digitalizzazione** del settore agricolo europeo in corso e **può agevolare** l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli agricoltori per quanto riguarda l'uso di tali prodotti. L'etichettatura digitale può inoltre portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, semplificando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta e consentendo un'informazione più mirata degli utilizzatori. Infine, l'etichettatura digitale può contribuire a ridurre i costi di etichettatura lungo tutta la catena di fornitura, poiché le etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere modificate a seguito di transazioni tra gli operatori economici prima di raggiungere gli utilizzatori finali.

(3) Fornire le informazioni in un'etichetta in formato digitale ("etichetta digitale") presenta chiari vantaggi. L'etichettatura digitale può migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE contribuisce inoltre al processo di **trasformazione digitale e verde** del settore agricolo europeo in corso, **riducendo i rifiuti di imballaggio e agevolando** l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli agricoltori per quanto riguarda l'uso di tali prodotti. L'etichettatura digitale può inoltre portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, semplificando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta e consentendo un'informazione più mirata degli utilizzatori. **Sebbene l'uso di etichette digitali possa consentire il superamento dei limiti di spazio rispetto alle etichette fisiche fornendo informazioni sulla tracciabilità e possa ridurre i prezzi dei fertilizzanti a causa di costi di etichettatura inferiori, è tuttavia opportuno evitare informazioni non pertinenti o inutili, in modo da garantire agli utilizzatori la migliore qualità delle informazioni essenziali.** Infine, l'etichettatura digitale può contribuire a ridurre i costi di etichettatura lungo tutta la catena di fornitura, poiché le etichette dei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere modificate a seguito di transazioni tra gli operatori economici prima di raggiungere gli utilizzatori finali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tuttavia l'etichettatura digitale può anche dare luogo a nuove sfide per i gruppi vulnerabili della popolazione, in particolare le persone prive di competenze digitali o con competenze digitali insufficienti o le persone con disabilità, accentuando *così* il divario digitale. L'etichettatura digitale dovrebbe pertanto essere introdotta nel regolamento (UE) 2019/1009 a determinate condizioni, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e della preparazione digitale.

Emendamento

(4) Tuttavia l'etichettatura digitale può anche dare luogo a nuove sfide, ***una delle quali è la possibilità che l'etichettatura digitale crei problemi*** per i gruppi vulnerabili della popolazione, in particolare le persone prive di competenze digitali o con competenze digitali insufficienti o ***che non hanno accesso ai dispositivi digitali necessari per recuperare le etichette digitali, e per*** le persone con disabilità, ***impedendo a tali gruppi di ottenere facilmente informazioni essenziali, quali le precauzioni di sicurezza, le istruzioni per l'uso o le informazioni sull'impatto ambientale, accentuando in ultima analisi*** il divario digitale. L'etichettatura digitale dovrebbe pertanto essere introdotta nel regolamento (UE) 2019/1009 a determinate condizioni, ***e dovrebbe essere facilmente comprensibile e accessibile ai gruppi vulnerabili e alle persone con disabilità, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e della preparazione digitale, senza aumentare eccessivamente i costi. È essenziale che il processo volto a rendere l'etichettatura più facile da usare attraverso strumenti digitali non comprometta la sicurezza degli utilizzatori e che si tenga conto delle possibilità e delle competenze delle PMI nella digitalizzazione delle etichette.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Gli operatori economici dovrebbero

Emendamento

(5) Gli operatori economici dovrebbero

rimanere liberi di scegliere se fornire un'etichetta digitale o una fisica. In questo modo si garantirà **a tali operatori economici** la flessibilità necessaria per scegliere le norme più adatte alla loro situazione. È particolarmente importante non generare costi ingiustificati per le piccole e medie imprese per le quali **l'etichettatura digitale potrebbe essere difficoltosa**, considerati i volumi ridotti o il numero limitato di tipi di prodotti fertilizzanti dell'UE.

rimanere liberi di scegliere se fornire un'etichetta digitale o una fisica. In questo modo si garantirà **che abbiano** la flessibilità necessaria per scegliere le norme più adatte alla loro situazione. È particolarmente importante non generare costi ingiustificati per le piccole e medie imprese per le quali, considerati i volumi ridotti o il numero limitato di tipi di prodotti fertilizzanti dell'UE, **l'etichettatura digitale potrebbe essere difficoltosa. È altresì importante sostenere tali imprese con programmi di orientamento e formazione per consentire loro di sviluppare competenze e capacità adeguate per conformarsi al presente regolamento.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La scelta di fornire un'etichetta digitale spetta principalmente ai fabbricanti e agli importatori, che sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia per massimizzare l'uso delle etichette digitali e migliorare in tal modo la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori, anche i distributori dovrebbero avere la possibilità di digitalizzare l'etichetta dei prodotti fertilizzanti dell'UE che mettono a disposizione sul mercato, sulla base delle informazioni già fornite dal fabbricante. La misura in cui l'etichettatura digitale è utilizzata dovrebbe dipendere da due fattori: se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione degli operatori economici o degli utilizzatori finali e se i prodotti sono forniti con o senza imballaggio.

Emendamento

(6) La scelta di fornire un'etichetta digitale spetta principalmente ai fabbricanti e agli importatori, che sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009, **in modo tale da poter prendere decisioni consapevoli e adatte alla loro gamma di prodotti e alla clientela di riferimento.** Tuttavia per massimizzare l'uso delle etichette digitali e migliorare in tal modo la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori, anche i distributori dovrebbero avere la possibilità di digitalizzare l'etichetta dei prodotti fertilizzanti dell'UE che mettono a disposizione sul mercato, sulla base delle informazioni già fornite dal fabbricante. **L'uso di etichette digitalizzate dovrebbe essere considerato parte di un approccio collaborativo che garantisca un flusso coerente di informazioni accurate lungo tutta la catena di approvvigionamento.** La misura in cui l'etichettatura digitale è

utilizzata dovrebbe dipendere da due fattori: se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione degli operatori economici o degli utilizzatori finali e se i prodotti sono forniti con o senza imballaggio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti ad altri operatori economici, con o senza imballaggio. L'uso di etichette digitali in tali casi può ridurre i costi di etichettatura nella catena di fornitura. Gli importatori o i distributori avranno la possibilità di apporre sul prodotto fertilizzante dell'UE un'etichetta fisica direttamente nelle lingue ufficiali necessarie per la loro situazione specifica. I costi di etichettatura possono inoltre essere evitati in caso di miscelazione fisica, imballaggio o reimballaggio dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in quanto i prodotti possono essere etichettati con un'etichetta fisica solo una volta, prima di raggiungere gli utilizzatori finali. Poiché i prodotti sono forniti agli operatori economici, la comunicazione di informazioni agli utilizzatori finali non è pregiudicata. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica.

Emendamento

(7) Gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti ad altri operatori economici, con o senza imballaggio. L'uso di etichette digitali in tali casi può ridurre i rifiuti e i costi di etichettatura nella catena di fornitura. Gli importatori o i distributori avranno la possibilità di apporre sul prodotto fertilizzante dell'UE un'etichetta fisica direttamente nelle lingue ufficiali necessarie per la loro situazione specifica. I costi di etichettatura possono inoltre essere evitati in caso di miscelazione fisica, imballaggio o reimballaggio dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in quanto i prodotti possono essere etichettati con un'etichetta fisica solo una volta, prima di raggiungere gli utilizzatori finali. Poiché i prodotti sono forniti agli operatori economici, la comunicazione di informazioni agli utilizzatori finali non è pregiudicata. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le etichette fisiche restano **il** metodo privilegiato con cui gli utilizzatori finali ottengono informazioni, poiché essendo apposte sull'imballaggio offrono un accesso immediato alle informazioni. Inoltre la grande maggioranza dei prodotti fertilizzanti dell'UE disponibili sul mercato **sono impiegati** da utilizzatori professionali, quali gli agricoltori. Sebbene abbiano una buona familiarità con i prodotti fertilizzanti e facciano spesso ricorso alla consulenza per i propri piani di fertilizzazione, gli utilizzatori professionali tendono ad appartenere a fasce di età più avanzate con minori competenze digitali.

Emendamento

(8) Le etichette fisiche restano **un** metodo privilegiato con cui gli utilizzatori finali ottengono informazioni **chiave sulla sicurezza e sull'uso dei prodotti fertilizzanti dell'UE**, poiché essendo apposte sull'imballaggio offrono un accesso immediato **e affidabile** alle informazioni. Inoltre la grande maggioranza dei prodotti fertilizzanti dell'UE disponibili sul mercato **è impiegata** da utilizzatori professionali, quali gli agricoltori **e i contoterzisti agricoli**. Sebbene abbiano una buona familiarità con i prodotti fertilizzanti e facciano spesso ricorso alla consulenza per i propri piani di fertilizzazione, gli utilizzatori professionali tendono ad appartenere a fasce di età più avanzate con minori competenze digitali **e potrebbero incontrare difficoltà nell'accesso alle etichette digitali. Inoltre, chi opera nelle regioni rurali meno sviluppate potrebbe dover fare i conti con un accesso a Internet incostante quando si trova sui campi o presso l'azienda agricola.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Se optano per l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE forniti in un imballaggio agli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero pertanto garantire che una serie minima di informazioni sia anche disponibile sull'etichetta fisica. In tale contesto, e per quanto riguarda le altre norme specifiche

Emendamento

(9) Se optano per l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE forniti in un imballaggio agli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero pertanto garantire che una serie minima di informazioni **cruciali sulla sicurezza e sull'uso del prodotto** sia anche disponibile sull'etichetta fisica. In tale contesto, e per

per i prodotti messi a disposizione in un imballaggio, l'imballaggio non dovrebbe superare i 1 000 kg in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione²⁴. I prodotti forniti in imballaggi che superano tale limite dovrebbero essere considerati come forniti senza imballaggio ai fini del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo si affronteranno anche le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili della popolazione. Le informazioni specifiche che gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire esclusivamente su un'etichetta digitale dovrebbero pertanto rispecchiare lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Per poter consentire a tutti gli utilizzatori finali di compiere scelte consapevoli prima di acquistare prodotti fertilizzanti dell'UE e per garantire la manipolazione e l'uso in sicurezza di tali prodotti da parte di tutti i gruppi di utilizzatori finali, sull'etichetta fisica dovrebbero sempre essere fornite le informazioni relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché informazioni minime sull'efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell'UE e sul loro contenuto e utilizzo. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni possono essere fornite solo in formato digitale.

quanto riguarda le altre norme specifiche per i prodotti messi a disposizione in un imballaggio, l'imballaggio non dovrebbe superare i 1 000 kg in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione²⁴, ***per garantire che quantità superiori, generalmente utilizzate in contesti industriali, siano trattate in modo diverso rispetto agli imballaggi destinati al consumatore.*** I prodotti forniti in imballaggi che superano tale limite dovrebbero essere considerati come forniti senza imballaggio ai fini del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo si affronteranno anche le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili della popolazione. Le informazioni specifiche che gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire esclusivamente su un'etichetta digitale dovrebbero pertanto rispecchiare lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE, ***e riconoscere la diversità della base di utilizzatori è fondamentale.*** Per poter consentire a tutti gli utilizzatori finali di compiere scelte consapevoli prima di acquistare prodotti fertilizzanti dell'UE e per garantire la manipolazione e l'uso in sicurezza di tali prodotti da parte di tutti i gruppi di utilizzatori finali, sull'etichetta fisica dovrebbero sempre essere fornite le informazioni relative alla ***sicurezza, alla protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e all'impatto del fertilizzante, compresi i suoi processi di produzione,*** nonché informazioni minime sull'efficienza agronomica ***e agroecologica*** dei prodotti fertilizzanti dell'UE e sul loro contenuto e utilizzo. ***Le etichette digitali dovrebbero includere anche informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra connesse al processo di produzione. Un duplice approccio all'etichettatura digitale e fisica garantisce che, pur avanzando verso un futuro digitale, non si lascino indietro coloro che fanno affidamento sui mezzi di informazione tradizionali.*** Il

regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni possono essere fornite solo in formato digitale.

²⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

²⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio, gli operatori economici devono fornire gli elementi di etichettatura in un foglietto. Il foglietto, contrariamente alle etichette fisiche, non ha alcun legame fisico con il prodotto e pertanto non offre un accesso immediato alle informazioni relative al prodotto durante la manipolazione. Fornire gli stessi elementi di etichettatura in formato digitale comporterebbe un adeguamento della modalità con cui si reperiscono le informazioni **senza creare rischi significativi** per gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale esclusivamente per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli

Emendamento

(10) Per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio, gli operatori economici devono fornire gli elementi di etichettatura in un foglietto **per garantire che, anche in assenza di imballaggio diretto, le informazioni fondamentali siano comunque accessibili agli utilizzatori, anche quelli privi di competenze alfabetiche di base**. Il foglietto, contrariamente alle etichette fisiche, non ha alcun legame fisico con il prodotto e pertanto non offre un accesso immediato alle informazioni relative al prodotto durante la manipolazione, **bensì deve fungere da collegamento tra il prodotto e l'utilizzatore per far sì che i dettagli essenziali non siano trascurati**. Fornire gli stessi elementi di etichettatura in formato digitale comporterebbe un adeguamento della modalità con cui si reperiscono le informazioni, **il che è giustificato una volta affrontati e mitigati**

operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica.

adeguatamente i rischi per gli utilizzatori. ***Il formato digitale dovrebbe essere flessibile, armonizzato e aggiornato in tempo reale, in modo tale che gli utilizzatori possano accedere alle informazioni più recenti.*** Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un'etichetta digitale esclusivamente per i prodotti fertilizzanti dell'UE forniti senza imballaggio. Se oltre a un'etichetta digitale scelgono di fornire un'etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica, ***tenendo conto dell'esigenza di includere una serie minima di informazioni pertinenti, conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE e per proteggere gli utilizzatori finali di tali prodotti, è opportuno stabilire prescrizioni di etichettatura digitale.

Emendamento

(11) Per garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE e per proteggere gli utilizzatori finali di tali prodotti, è opportuno stabilire prescrizioni ***armonizzate*** di etichettatura digitale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire che gli utilizzatori ricevano tutti gli elementi di etichettatura nell'etichetta digitale e non siano tenuti a

Emendamento

(12) Per garantire che gli utilizzatori ricevano tutti gli elementi di etichettatura nell'etichetta digitale e non siano tenuti a

raccogliere informazioni sia dall'etichetta fisica sia da quella digitale, gli operatori economici che utilizzano un'etichetta digitale dovrebbero essere tenuti a includere tutti gli elementi di etichettatura in tale etichetta, anche se sono già presenti sull'etichetta fisica. L'etichetta digitale dovrebbe inoltre contenere informazioni che consentano agli utilizzatori finali di individuare e contattare il fabbricante dei prodotti fertilizzanti dell'UE, poiché tali informazioni sono essenziali e fornirle in formato digitale faciliterà il collegamento tra il prodotto e l'etichetta digitale. Inoltre, poiché i prodotti fertilizzanti sono immessi sul mercato anche come prodotti non armonizzati, è **importante** includere nell'etichetta digitale la marcatura CE e gli eventuali riferimenti corrispondenti a un organismo notificato, affinché gli utilizzatori finali possano dedurre dal solo utilizzo dell'etichetta digitale che il prodotto è commercializzato conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia per facilitare l'aggiornamento di determinate informazioni che devono essere fornite dai fabbricanti, che cambiano frequentemente e non sono utilizzate quotidianamente dagli utilizzatori finali (**più precisamente** il numero di lotto e la data di produzione), i fabbricanti dovrebbero poter **scegliere** se fornire tali informazioni in formato fisico o digitale.

raccogliere informazioni sia dall'etichetta fisica sia da quella digitale, gli operatori economici che utilizzano un'etichetta digitale dovrebbero essere tenuti a includere tutti gli elementi di etichettatura in tale etichetta, anche se sono già presenti sull'etichetta fisica, **in modo da offrire una fonte unica per tutte le informazioni necessarie**. L'etichetta digitale dovrebbe inoltre contenere informazioni che consentano agli utilizzatori finali di individuare e contattare il fabbricante dei prodotti fertilizzanti dell'UE **e, se del caso, l'importatore e la persona responsabile nell'Unione quale definita nel regolamento (UE) 2023/988**, poiché tali informazioni sono essenziali **in quanto è necessario disporre di una linea di comunicazione diretta per rafforzare la fiducia e la trasparenza** e fornirle in formato digitale faciliterà il collegamento tra il prodotto e l'etichetta digitale **nonché tra il fabbricante e l'utilizzatore finale**. Inoltre, poiché i prodotti fertilizzanti sono immessi sul mercato anche come prodotti non armonizzati, è **essenziale** includere nell'etichetta digitale la marcatura CE e gli eventuali riferimenti corrispondenti a un organismo notificato, affinché gli utilizzatori finali possano dedurre dal solo utilizzo dell'etichetta digitale che il prodotto è commercializzato conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia per facilitare l'aggiornamento di determinate informazioni che devono essere fornite dai fabbricanti, che cambiano frequentemente e non sono utilizzate quotidianamente dagli utilizzatori finali (**nello specifico** il numero di lotto e la data di produzione), i fabbricanti dovrebbero poter **decidere** se fornire tali informazioni in formato fisico o digitale **in virtù del requisito della flessibilità, che dovrebbe consentire aggiornamenti più rapidi e accurati, a vantaggio sia dei fabbricanti che degli utilizzatori finali**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché le etichette digitali, analogamente a quelle fisiche, sono un mezzo per fornire agli utilizzatori informazioni obbligatorie sui prodotti fertilizzanti dell'UE, gli operatori economici dovrebbero garantire un accesso gratuito alle etichette digitali. Inoltre, al fine di accrescere le probabilità che gli utilizzatori reperiscano le informazioni nella pratica, le informazioni fornite nell'etichetta digitale dovrebbero essere facilmente accessibili. Gli operatori economici non dovrebbero combinare le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2019/1009 con altre informazioni non richieste da tale regolamento, quali le dichiarazioni di marketing o commerciali. L'ambiente digitale non presenta i limiti di spazio tipici delle etichette fisiche apposte sull'imballaggio. È pertanto importante mantenere gli elementi di etichettatura forniti conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 concentrati in un unico posto, in modo che non sia difficile reperirli tra le diverse altre informazioni che gli operatori economici potrebbero fornire. Gli operatori economici dovrebbero inoltre garantire che le etichette digitali siano presentate in modo tale da tenere conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili della popolazione, al fine di ridurre ulteriormente le problematiche che potrebbero insorgere per tali gruppi.

Emendamento

(13) Poiché le etichette digitali, analogamente a quelle fisiche, sono un mezzo per fornire agli utilizzatori informazioni obbligatorie sui prodotti fertilizzanti dell'UE, gli operatori economici dovrebbero garantire un accesso gratuito alle etichette digitali ***fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE o, per i prodotti che non hanno una data di scadenza, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.*** Inoltre, al fine di accrescere le probabilità che gli utilizzatori reperiscano le informazioni nella pratica, le informazioni fornite nell'etichetta digitale dovrebbero essere facilmente accessibili ***agli utilizzatori finali nell'Unione attraverso tecnologie digitali di ampio utilizzo compatibili con tutti i principali sistemi operativi e browser, garantendo che l'accesso all'etichetta non richieda password, registrazioni o applicazioni specifiche e tenendo conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili.*** Gli operatori economici non dovrebbero combinare le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2019/1009 con altre informazioni non richieste da tale regolamento, quali le dichiarazioni di marketing o commerciali. L'ambiente digitale non presenta i limiti di spazio tipici delle etichette fisiche apposte sull'imballaggio. È pertanto importante mantenere gli elementi di etichettatura forniti conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 concentrati in un unico posto, in modo che non sia difficile reperirli tra le diverse altre informazioni che gli operatori economici potrebbero fornire. Gli operatori economici dovrebbero inoltre garantire che le etichette digitali siano presentate in modo tale da

tenere conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili della popolazione, **in particolare le persone con disabilità**, al fine di ridurre ulteriormente le problematiche che potrebbero insorgere per tali gruppi. **Nel contempo, il fatto che le etichette digitali non siano soggette a limiti di spazio offre anche l'opportunità di fornire informazioni supplementari sull'uso del prodotto fertilizzante dell'UE, quali raccomandazioni e migliori pratiche per contenere le perdite di nutrienti. Gli operatori economici dovrebbero pertanto avere la possibilità di inserire tali informazioni nell'etichetta digitale.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tenendo conto sia dell'interesse degli utilizzatori ad avere accesso alle informazioni sui prodotti fertilizzanti dell'UE con una durata di conservazione relativamente lunga, sia dell'interesse degli operatori economici a evitare costi superflui, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'etichetta digitale sia disponibile per un periodo di **cinque** anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Emendamento

(14) Tenendo conto sia dell'interesse degli utilizzatori ad avere accesso alle informazioni sui prodotti fertilizzanti dell'UE con una durata di conservazione relativamente lunga, sia dell'interesse degli operatori economici a evitare costi superflui, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'etichetta digitale sia disponibile **fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE o, se quest'ultimo non ha una data di scadenza**, per un periodo di **10** anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le prescrizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato

Emendamento

(16) Le prescrizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato

IV del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero essere adeguate per tenere conto dell'introduzione delle etichette digitali. Inoltre, tenendo conto della possibilità di fornire solo un'etichetta digitale per i prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione per la miscelazione fisica, al fine di agevolare la vigilanza del mercato la documentazione tecnica delle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti dovrebbe includere un facsimile delle informazioni relative ai prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti fornite a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009.

IV del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero essere adeguate per tenere conto dell'introduzione delle etichette digitali. ***In ragione della natura evolutiva delle piattaforme digitali e dell'esigenza di un'accessibilità costante, tali adeguamenti dovrebbero essere riesaminati periodicamente.*** Inoltre, tenendo conto della possibilità di fornire solo un'etichetta digitale per i prodotti fertilizzanti dell'UE messi a disposizione per la miscelazione fisica, al fine di agevolare la vigilanza del mercato la documentazione tecnica delle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti dovrebbe includere un facsimile delle informazioni relative ai prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti fornite a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 ***al fine di assicurare che tutti i portatori di interessi, dai fabbricanti agli utilizzatori finali privi di competenze alfabetiche, matematiche e digitali di base, abbiano una comprensione chiara dei costituenti del prodotto e delle rispettive origini.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di mantenere il regolamento (UE) 2019/1009 al passo con il progresso tecnico, le nuove prove scientifiche e l'evoluzione della digitalizzazione della società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni di etichettatura digitale e la modifica dell'allegato III relativamente agli elementi di etichettatura che possono essere forniti esclusivamente in un'etichetta digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato

Emendamento

(17) Al fine di mantenere il regolamento (UE) 2019/1009 al passo con il progresso tecnico, le nuove prove scientifiche e l'evoluzione della digitalizzazione della società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni di etichettatura digitale e la modifica dell'allegato III relativamente agli elementi di etichettatura che possono essere forniti esclusivamente in un'etichetta digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato

prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁵. ***È inoltre di particolare importanza che la Commissione tenga conto dei pareri di tutti i portatori di interessi durante i lavori preparatori.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Nel definire norme più dettagliate per l'etichettatura digitale, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle altre norme dell'Unione sulla fornitura in formato digitale di informazioni relative a prodotti o sostanze e miscele. Le informazioni richieste conformemente alle diverse norme dell'Unione dovrebbero essere accessibili in un unico spazio digitale affinché gli utilizzatori possano accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie.

Emendamento

(18) Nel definire norme più dettagliate per l'etichettatura digitale, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle altre norme dell'Unione sulla fornitura in formato digitale di informazioni relative a prodotti o sostanze e miscele. Le informazioni richieste conformemente alle diverse norme dell'Unione dovrebbero essere accessibili in un unico spazio digitale affinché gli utilizzatori possano accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie. ***Garantire un approccio armonizzato tra i vari settori semplificherà l'esperienza degli utilizzatori e aumenterà la fiducia nelle fonti di informazioni digitali. Inoltre,***

l'integrazione di tali piattaforme digitali fornirebbe un'interfaccia più completa e di facile utilizzo, promuovendo la trasparenza per i consumatori e permettendo loro di prendere decisioni consapevoli.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel decidere quali elementi di etichettatura possono essere forniti esclusivamente in formato digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE e della necessità di mantenere l'uso di tali prodotti sicuro per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento

(19) Nel decidere quali elementi di etichettatura possono essere forniti esclusivamente in formato digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'UE in un imballaggio destinati agli utilizzatori finali, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell'UE e della necessità di mantenere l'uso di tali prodotti sicuro per la salute umana e ***animale e per l'ambiente, nonché della necessità di garantire la disponibilità dell'etichetta digitale fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE o, per i prodotti che non hanno una data di scadenza, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dell'evolvere del contesto digitale, garantendo che l'etichettatura digitale rimanga accessibile e di facile accesso man mano che la tecnologia progredisce. È fondamentale esaminare costantemente il riscontro degli utilizzatori finali e dei portatori di interessi per garantire che il sistema di etichettatura digitale soddisfi le loro esigenze e risponda a eventuali preoccupazioni.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis

Testo della Commissione

16 bis) "vettore di dati": codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;"

Emendamento

16 bis) "vettore di dati": codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati **visibile dall'esterno e** leggibile da dispositivo;"

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) sono redatti in una lingua facilmente **comprensibile** per gli utilizzatori finali, **secondo quanto stabilito** dallo Stato membro interessato;

Emendamento

a) sono redatti in una lingua **e in un formato** facilmente **comprensibili** per gli utilizzatori finali, **e in particolare per le persone con disabilità, stabiliti** dallo Stato membro interessato;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono chiari, comprensibili e intelligibili;

Emendamento

b) sono chiari, comprensibili, **accurati**, intelligibili **e ben visibili sull'imballaggio**;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"In linea con le pertinenti prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7, e agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater, l'operatore economico può fornire le informazioni richieste in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) 1907/2006 sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento, in formato digitale o in entrambi i formati, per soddisfare le prescrizioni in materia di informazione."

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sono redatti in una lingua facilmente **comprensibile** per gli utilizzatori finali, **secondo quanto stabilito** dallo Stato membro interessato;

a) sono redatti in una lingua **e in un formato** facilmente **comprensibili** per gli utilizzatori finali, **e in particolare per le persone con disabilità, stabiliti** dallo Stato membro interessato;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'etichetta digitale può includere raccomandazioni e migliori pratiche per l'uso del prodotto fertilizzante dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) è facilmente e direttamente accessibile, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password; è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell'Unione;

Emendamento

b) è facilmente e direttamente accessibile ***attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser***, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password; è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell'Unione;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) è presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supporta, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso di tali gruppi;

Emendamento

d) è presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supporta, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso di tali gruppi, ***in particolare per le persone con disabilità***;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) è disponibile per un periodo di ***cinque*** anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione

Emendamento

e) è disponibile ***fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE o, se quest'ultimo non ha una data di scadenza***, per un periodo di ***10*** anni dalla data di immissione sul mercato del

dell'operatore economico che l'ha creata.

prodotto fertilizzante dell'UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se l'etichetta digitale è disponibile in più di una lingua, la scelta delle lingue non dipende dall'ubicazione geografica.

Emendamento

Se l'etichetta digitale è disponibile in più di una lingua, la scelta delle lingue non dipende **solo** dall'ubicazione geografica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il vettore di dati utilizzato per un'etichetta digitale è stampato o apposto fisicamente sull'imballaggio oppure, se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione sul mercato senza imballaggio, nel documento o foglietto di accompagnamento in modo visibile, leggibile e tale da consentirne l'elaborazione automatica con dispositivi digitali.

Emendamento

4. Il vettore di dati utilizzato per un'etichetta digitale è stampato o apposto fisicamente sull'imballaggio oppure, se i prodotti fertilizzanti dell'UE sono messi a disposizione sul mercato senza imballaggio, nel documento o foglietto di accompagnamento in modo visibile, leggibile e **facilmente comprensibile, accessibile ai gruppi vulnerabili e alle persone con disabilità** e tale da consentirne l'elaborazione automatica con dispositivi digitali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 11 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta degli utilizzatori finali, o in assenza di tale richiesta qualora l'etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile al momento dell'acquisto, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato i prodotti fertilizzanti dell'UE per tali utilizzatori finali forniscono le informazioni incluse nell'etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente.";

Emendamento

2. Su richiesta degli utilizzatori finali, o in assenza di tale richiesta qualora l'etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile al momento dell'acquisto, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato i prodotti fertilizzanti dell'UE per tali utilizzatori finali forniscono le informazioni incluse nell'etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente ***fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE per i prodotti che non hanno una data di scadenza, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.***";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) incoraggia l'innovazione;

Emendamento

b) incoraggia l'innovazione ***e l'uso delle tecnologie più avanzate;***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 9 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) tiene conto della prescrizione di cui al presente regolamento di fornire informazioni fino alla data di scadenza del prodotto fertilizzante dell'UE o, per i prodotti che non hanno una data di scadenza, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del

prodotto fertilizzante dell'UE;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 9 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) tiene conto del miglioramento della libera circolazione delle merci nel mercato interno;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 9 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) tiene conto delle esigenze e della capacità delle PMI di soddisfare tali prescrizioni;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare l'allegato III relativamente alle informazioni che gli operatori economici **possono** fornire esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 3, **lettera b)**, al fine di adeguare tale allegato al progresso

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare l'allegato III relativamente alle informazioni che gli operatori economici **scelgono di** fornire esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente **alla deroga di cui** all'articolo 11 bis, paragrafo 3, **secondo comma**, al fine di adeguare tale

tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Nell'adottare **gli** atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Nell'adottare **tali** atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un livello elevato di **sicurezza e di** protezione della salute umana **e animale** e dell'ambiente.";

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/1009

Articolo 42 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Entro... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e in particolare valuta:

– il suo impatto sul corretto funzionamento del mercato interno, il livello di protezione dei consumatori e il suo impatto sulle imprese, in particolare sulle microimprese e le piccole e medie imprese;

– l'impatto dell'articolo 11 bis e in particolare la misura in cui gli operatori economici hanno optato per l'uso di un'etichetta digitale anziché di un'etichetta fisica.

La Commissione elabora una relazione sui principali risultati e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

*La relazione è corredata, se del caso, di
una proposta legislativa.*